



IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

Visto il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da VALENTINA DE FEDELE (C.F. DFDVNT78R66H501X);

letti gli atti a corredo del ricorso ed allo stato ritenuti insussistenti, sulla base dei soli elementi di giudizio accessibili in base alle unilaterali allegazioni del ricorrente, profili d'inammissibilità del ricorso medesimo, fermo il riesame della domanda all'esito dell'istruttoria e della deliberazione delle opposizioni eventualmente proposte; preso atto delle istanze di (i) sospensione dei procedimenti di pignoramento presso terzi attualmente in corso e di (ii) inibitoria di nuove procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; osservato che il piano di ristrutturazione si risolve, in sintesi, nella previsione della destinazione di una certa quota di reddito per un quadriennio, con conseguente stralcio della maggior parte dell'indebitamento accumulato, nonché nella espressa riserva di titolarità e di uso dell'automezzo di proprietà, siccome necessario alle esigenze di vita e di lavoro del ricorrente; ritenuto che mentre l'istanza sub (ii) può essere funzionale ad assicurare l'eventuale fattibilità del piano, siccome idonea ad evitare di alterare la composizione quantitativa e qualitativa del patrimoni, mentre la seconda è irrilevante, avendo il piano esecuzione dal momento dell'eventuale omologa;

visti gli artt. 67 e ss. CCII,

P.Q.M.

1. dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale, oscurati i dati sensibili e ferma la pubblicazione del nome, cognome e codice fiscale della ricorrente;
2. manda all'OCC di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 70 CCII a tutti i creditori, entro trenta giorni dal deposito del presente decreto;
3. manda altresì all'OCC di riferire entro il termine di legge, depositando relazione integrativa avente ad oggetto (i) il buon fine di tutte le notificazioni, (ii) eventuali fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione; (iii) la formulazione di opposizioni e le modifiche al piano o le controdeduzioni relative a tali eventuali opposizioni; manda alla Cancelleria di mettere nuovamente in visione al giudice il piano una volta depositata l'integrazione di cui al precedente punto 3 ai fini delle compiute valutazioni in ordine ad ammissibilità giuridica e fattibilità economica della proposta, nonché – in caso di opposizione – della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si comunichi al ricorrente.

Addi 6.7.23

Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari



TRIBUNALE DI TIVOLI
**Organismo di Composizione della Crisi istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Tivoli**

RICORSO

Ex artt.66 e 67 Dlgs n.14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

La scrivente, Rag. Anna Maria Arese, nata a Roma il 9 ottobre 1964, con studio in via di Santa Costanza n.32 a Roma, codice fiscale: RSANMR64R49H501R, iscritta all'ODCEC di Tivoli al n.A0187, indirizzo PEC: annamaria.arese@pec.it, è stata nominata

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

dal sopracitato OCC di Tivoli, al fine di valutare la proposta di

PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.12 BIS LEGGE 3/2012 e s.m.i.

nonché l'ammissibilità dello stesso al procedimento di composizione della crisi a nome della sig.ra Valentina DE FEDELE.

INDICE

1. Premessa
2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente
3. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte
4. Nucleo familiare
5. Reddito e beni
6. Spese necessarie al sostentamento personale della sovraindebitata e del figlio minore convivente
7. Resoconto situazione debitoria
8. Esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori
9. Solvibilità e capacità di adempiere del consumatore
10. Proposta di accordo e ristrutturazione debiti
11. Fattibilità del piano
12. Conclusioni

1.Premessa

In data 13 luglio 2022 l'Avvocato Daniele RUSSO, appartenente al Foro di Roma, in nome e per conto della sig.ra Valentina DE FEDELE, nata a Roma il 26 ottobre 1978, residente a Monterotondo (RM) in via ~~Parco n.15~~, codice fiscale: DFDVNT78R66H501X, presentava istanza



di nomina con richiesta di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi tenuto dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli, protocollo dell'istanza n.1889/2022 del 18 luglio 2022.

L'OCC di Tivoli nominava, perciò, la scrivente quale professionista incaricato il 27 settembre 2022, cui seguiva, in data 28 settembre 2022, dichiarazione di accettazione dell'incarico e di indipendenza del gestore designato secondo quanto sancito dalle vigenti disposizioni di legge.

Seguiva, in data 18 ottobre 2022, un incontro conoscitivo presso l'OCC di Tivoli tra la parte interessata, assistita dal suo Avvocato, ed il Gestore, incontro finalizzato oltre allo scambio di informazioni e di recapiti telefonici e postali, anche all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stesura del presente ricorso nonché alla richiesta di ulteriore materiale eventualmente mancante.

L'OCC, per il tramite del suo gestore ed ai sensi della Legge 3/2012 e s.m.i., è chiamato a:

- valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente nonché la meritevolezza della proposta di quest'ultimo.;
- redigere una relazione particolareggiata al fine di asseverare i dati forniti dal ricorrente e le ulteriori informazioni acquisite dall'OCC;
- analizzare la fattibilità e la convenienza del piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà del ricorrente.

2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente

E' essenziale, prima di tutto, verificare la presenza dei presupposti richiamati dall'art.7 Legge 3/2012 e s.m.i., nello specifico:

- riconoscere nel ricorrente indebitato la figura del consumatore così come individuata dall'art.6 comma 2 lett.b) Legge 3/2012 che qui recita: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ..."*;
- lo stato di sovraindebitamento, che il sopracitato art.6 al comma 2 lett.a) definisce quale *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- accertare che il sovraindebitato:
 - non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge 3/2012;

- non si sia avvalso nei cinque anni precedenti di uno strumento tra quelli di cui alla Legge 3/2012;
- non abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte, in osservanza dell'art.7 comma 2 lett.d-bis) Legge 3/2012;
- non sia giunto alla condizione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede, dolo o frode;
- non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

La Legge 3/2012, più volte richiamata ed istitutiva del Piano del Consumatore, oggi recepita dal Dlgs n.14/2019 prima, quindi dal Dlgs n.83/2022 poi, quest'ultimo finalmente istitutivo del nuovo Codice della Crisi d'Impresa a seguito delle modifiche apportate, riservandolo alle persone fisiche che hanno contratto debiti per motivi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale, ovvero i consumatori finali, enuncia i cosiddetti presupposti soggettivo ed oggettivo; le condizioni ostative per l'accesso alla procedura sono, peraltro, confermate dall'art.69 dello stesso Codice.

Il presupposto soggettivo è tipicamente legato alla persona fisica, in questo caso una lavoratrice dipendente e madre di famiglia.

Il presupposto oggettivo riguarda la qualità dei debiti contratti, non legati ad alcuna attività imprenditoriale o professionale, relativi ad obbligazioni assunte per motivi strettamente personali.

La scrivente precisa il rispetto delle condizioni sopra citate per l'accesso alla procedura oggetto del presente ricorso.

3. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte

A questo punto, la scrivente intende procedere con una breve disamina delle vicissitudini personali della debitrice proponente nonché delle motivazioni che l'hanno portata al sovraindebitamento, sulla scorta della documentazione fornita dalla stessa per il tramite del suo Avvocato.

In data 2 ottobre 2004 a Capena (RM) la debitrice sig.ra Valentina DE FEDELE contraeva matrimonio concordatario con il sig. [REDACTED]. A distanza di qualche anno, precisamente in data [REDACTED], l'unione veniva allietata dalla nascita del figlio [REDACTED].

Nel frattempo, per atto del 3 luglio 2006 a rogito del Notaio [REDACTED] di Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n.141120 raccolta n.14318, la coppia acquistava un'unità immobiliare sita in Castelnuovo di Porto (RM) in [REDACTED] da destinare ad abitazione principale, beneficiando delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa secondo la normativa vigente e stipulando, altresì, un contratto di mutuo garantito



da ipoteca di primo grado, ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Dlgs n.385/1993, con la [redacted] Bank Limited, succursale italiana con sede legale a Milano in via Zelon n.10, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. [redacted], R.E.A. [redacted], iscritta all'Albo delle Banche al [redacted].

Il valore del mutuo concesso dalla suddetta [redacted] equivaleva ad una somma totale di € 208.000,00= di capitale originario, ma ben presto, a causa delle difficoltà economiche quotidiane e dei costi di gestione legati al mantenimento dell'unità immobiliare, le rate esposte nel piano di ammortamento del contratto di mutuo non venivano più onorate.

Più o meno contemporaneamente ai problemi economici sono emersi quelli coniugali, che hanno portato la coppia a presentare istanza congiunta di separazione consensuale presso il Tribunale di Tivoli (procedura di separazione RG [redacted] - [redacted]).

Il periodo di separazione si è, perciò, concluso con la sentenza di divorzio congiunto come da [redacted] con cui il Tribunale di Tivoli ha definitivamente dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel lasso di tempo interessato dalla separazione, antecedente il divorzio, la debitrice si è vista costretta a sottoscrivere un contratto di affitto per un'abitazione nella quale vivere con il figlio minore, quest'ultimo "... affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno ...", la qual cosa si è tradotta in un ulteriore impedimento alla regolazione delle rate del mutuo, non potendo sostenere queste, sia pure al 50%, unitamente alle spese per affitto e condominio della dimora presa in locazione. Dalla lettura della procedura di separazione RG [redacted] emerge, tra l'altro, la condizione stabilita dal Giudice del Tribunale di Tivoli "*il marito corrisponderà, entro il giorno 10 del mese, euro 250 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del minore*"; a tal proposito si allegano al presente ricorso le ultime tre ricevute dell'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente e si fa presente che, data l'esiguità della somma, non di rado la stessa è stata corrisposta in forma contante, non apparendo, quindi, tra le somme accreditate nel conto corrente. Si fa notare, d'altra parte, che i due ex coniugi si vedono periodicamente avendo un figlio in comune da seguire.

La banca creditrice ha così avviato la procedura esecutiva, prima ed il deposito di un atto di precetto, poi [redacted].

Nello specifico, la procedura esecutiva immobiliare RG n.635/2012 presso il Tribunale di Tivoli permetteva l'aggiudicazione dell'immobile suddetto, quindi il realizzo del prezzo di cessione di € 71.000,05= con parziale soddisfazione della banca creditrice.

L'atto di precetto, pertanto, riguarda il valore residuale del fabbricato ed equivale ad € 129.679,45=, valore nel quale vanno comprese voci quali quota capitale ed interessi per rate insolute, interessi di mora e spese su insoluti, compensi professionali.

Per completezza d'informazioni, si fa presente che la [REDACTED], iniziale creditrice della sovraindebitata, successivamente ha ceduto il proprio diritto alla [REDACTED] Bank PLC e da lì in poi, di cessione in cessione, l'ultimo creditore si identifica nella [REDACTED] Bank PLC, il tutto in virtù di operazioni di "cartolarizzazione" meglio illustrate nell'atto di precetto e con riferimento agli artt.1 e 4 della Legge n.130/1999, Legge sulla Cartolarizzazione appunto.

Oltre le rate del mutuo, la sovraindebitata è titolare di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che, al momento della presentazione dell'istanza all'OCC di Tivoli per l'accesso alla procedura, ammontavano ad € 9.975,69= quali CREDITI PRIVILEGIATI al pari di quello vantato dalla [REDACTED].

Ella risulta titolare, infine, di un debito per un finanziamento contratto con la [REDACTED] e da questa ceduto, successivamente, a favore della [REDACTED], di cui al Decreto Ingiuntivo [REDACTED] emesso il 16/02/2022 dal Tribunale di Tivoli, procedimento RG [REDACTED] non opposto, valore € 20.774,11=. Il decreto suddetto è stato seguito da un Atto di Precetto depositato dalla [REDACTED] mandataria, notificato alla ricorrente il 2 febbraio 2023, valore di € 22.082,59= comprensivo di interessi di mora e spese per compensi professionali. Per quanto specificato, la [REDACTED] vanta un CREDITO CHIROGRAFARIO.

4. Nucleo familiare

Posizione familiare	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Richiedente procedura	De Fedele Valentina	Roma	26/10/1978	DFDVNT78R66H501X
Figlio convivente	[REDACTED]	Roma	[REDACTED]	[REDACTED]

5. Reddito e beni

Per la ricorrente, unica fonte di reddito è rappresentata da un contratto a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con sede [REDACTED] Monterotondo (RM), codice fiscale e partita IVA [REDACTED] contratto che decorre a far data dal 9 dicembre 2019, come da lettera di assunzione del 6 dicembre stesso anno. Di seguito, il reddito complessivo totale evidenziato nei modd.730 presentati negli ultimi cinque anni:

- mod.730/2018 per l'anno d'imposta 2017 € 16.914,00=
- mod.730/2019 per l'anno d'imposta 2018 € 17.419,00=
- mod.730/2020 per l'anno d'imposta 2019 € 17.574,00=
- mod.730/2021 per l'anno d'imposta 2020 € 18.943,00=



- mod.730/2022 per l'anno d'imposta 2021 € 20.655,00=.

Si può ben notare la crescita delle entrate da lavoro dipendente, ovviamente confermate dalle Certificazioni Uniche nel frattempo presentate dal sostituto d'imposta obbligato al momento.

La ricorrente ha fornito le buste paga degli ultimi anni, quelle ancora in suo possesso e che è riuscita a recuperare. In particolare, dalle buste paga del 2022, da gennaio a giugno compresi, si evince un netto medio mensile di € 1.450,00=, per quanto le singole buste paga tendano ad assestarsi su circa € 1.300,00=. Ovviamente, il mod.730/2023 non è stato elaborato poiché ancora lontana la scadenza per la relativa dichiarazione.

La debitrice sig.ra DE FEDELE non risulta intestataria di alcun bene immobile e non detiene partecipazioni societarie.

Risulta, invece, proprietaria di un'autovettura MERCEDES Classe A targata [REDACTED] immatricolata nel 2008 e perciò di modico valore.

E', altresì, titolare di un conto corrente [REDACTED] di cui ha fornito gli estratti dal 1/01/2017 al 30/06/2022. Alla data del 30 giugno 2022 il conto corrente riportava un saldo attivo di € 140,37=. Dall'esame dello stesso, emerge il bonifico mensile dello stipendio netto erogato dalla [REDACTED] nonché l'accredito di € 50,00= mensile da parte dell'INPS con inizio dal mese di marzo 2022 a titolo di "assegno unico" per il figlio a carico. Come già sopra evidenziato, non risultano i 250,00= euro mensili a carico dell'ex coniuge per il mantenimento del ragazzo, che tuttavia vengono spesso erogati a mezzo contante, dato che l'istante incontra di tanto in tanto l'ex coniuge con il quale condivide l'educazione e la crescita del figlio minorenni. Le somme in uscita che appaiono nell'estratto conto possono essere ricondotte ad acquisti strettamente legati alla quotidianità, quali carburante per l'autovettura, spese telefoniche, abbigliamento, spese per il supermercato, comunque di valore contenuto, oltre, ovviamente, l'affitto mensile.

6. Spese necessarie al sostentamento personale della sovraindebitata e del figlio minore convivente

La spesa più consistente che la sovraindebitata è tenuta mensilmente ad affrontare è rappresentata dal canone di affitto. La scrivente ha già fatto cenno al contratto stipulato all'epoca della separazione coniugale, per il quale la ricorrente aveva acquisito in locazione un appartamento per sé e per il figlio minore convivente ed in cui ella, a suo tempo, aveva già provveduto a trasferire la residenza.

Il contratto, che riguardava un'unità immobiliare posta in [REDACTED] Monterotondo (RM), pervenuto alla sua scadenza naturale, è stato nuovamente stipulato con decorrenza a far data dal 1mo novembre 2022 fino al 31 ottobre 2026, quindi per quattro anni, eventualmente rinnovabili in

mancanza di disaccordo sul rinnovo e/o in assenza di disdetta dell'una o dell'altra parte contrattuale. Il contratto fissa il canone mensile in € 550,00=, € 6.600,00= annuali, ponendo le spese condominiali interamente a carico della conduttrice. Dall'estratto di conto corrente sopra menzionato, risulta un bonifico mensile di € 600,00= a favore del locatore [redacted], con descrizione "affitto ... più condominio". Non avendo le parti optato per l'istituto della "cedolare secca" ex art.3 Dlgs n.23/2011 e s.m.i., il canone di affitto concordato verrà annualmente aggiornato "... nella misura pari al 100% della intervenuta variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT, verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto ...".

Di seguito, un prospetto raffigurante in maniera indicativa la natura delle spese medie mensili occorrenti al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente ed il loro valore:

NATURA SPESE	IMPORTO
Canone di affitto	€ 600,00
Utenze varie	€ 100,00
Carburante	€ 200,00
Vitto	€ 100,00
Spese personali e manutenzione auto	€ 50,00

7. Resoconto situazione debitoria

CREDITORE	Natura del credito	Importo
[redacted]	Contratto di mutuo garantito da ipoteca di primo grado	€ 129.679,45
[redacted]	Cartelle e avvisi di accertamento	€ 9.975,69
[redacted]	Finanziamento Chirografario	€ 22.082,59

Dalla richiesta di ammissione al piano del consumatore di cui alla presente relazione, presentata dall'Avvocato Russo per conto della sovraindebitata, l'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale, l'Amministrazione Finanziaria Centro Opera e la Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria vanterebbero crediti, soprattutto privilegiati, di cui all'elenco che segue:

- cartella n. [redacted] - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 117,22=;
- cartella n. [redacted] - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 126,81=;
- cartella n. [redacted] - Comune di Capena Polizia Urbana - € 56,17=;
- cartella n. [redacted] - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 244,53=;
- cartella n. [redacted] - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 230,81=;
- avviso di accertamento n. [redacted] - Amministrazione Finanziaria Centro Opera - € 1.870,95=;
- cartella n. [redacted] - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 228,23=;



- avviso di accertamento n. 6971901553418600000 - Amministrazione Finanziaria Centro Opera € 1.763,87=;
- cartella n. 09720190045164042000 - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 292,75=;
- avviso di accertamento n. 69720016287682005000 - Amministrazione Finanziaria Centro Opera € 1.765,92=;
- cartella n. 09720190200875053000 - Amministrazione Finanziaria Direz. Provinciale - € 52,63=;
- cartella n. 09720190235888341000 - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 280,26=;
- cartella n. 09720200143065125001 - Amministrazione Finanziaria Direz. Provinciale - € 188,45=;
- cartella n. 09720210012423051000 - Multicente (Num. Enti: 2) - € 476,30=;
- avviso di accertamento n. 69722017103044008000 - Amministrazione Finanziaria Centro Opera € 1.666,53=;
- cartella n. 09720210199633869000 - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 319,46=;
- cartella n. 09720220068823284000 - Regione Lazio Direzione Bilancio Ragioneria - € 308,06=.

Si ribadisce che al momento della presentazione dell'istanza all'OCC di Tivoli da parte della debitrice, avvenuta il 13 luglio 2022, il debito complessivo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria risultava essere di € 9.975,69=. Eventuali possibili differenze sono da imputare al progressivo accrescimento degli interessi sulle singole cartelle.

8. Esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori

Il Piano de Consumatore presentato dalla ricorrente evidenzia quanto segue:

PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Attualmente è pendente presso il Tribunale Ordinario di Tivoli - Sezione esecuzioni Mobiliari - una procedura di pignoramento presso terzi avanzata dalla Barclays Bank Ireland PLC

CONTENZIOSO PENDENTE

Attualmente è pendente presso il Tribunale Ordinario di Tivoli una procedura di opposizione all'atto di precetto notificato dalla Barclays Bank Ireland PLC e una procedura di opposizione al conseguente e predetto pignoramento presso terzi.

9. Solvibilità e capacità di adempiere del consumatore

La posizione della debitrice potrebbe essere considerata nell'ambito del cosiddetto "sovraindebitamento passivo", laddove la ricorrente non è più riuscita a far fronte alle proprie obbligazioni ma non è ricorsa ad ulteriori fonti di credito.

Il sovraindebitamento ha acquisito, in seguito, la caratteristica di "attivo" allorché ella si è rivolta verso un'ulteriore forma di finanziamento che, secondo la dottrina, ricondurrebbe per lo più

ad una scelta incauta e poco avveduta del sovraindebitato, ma che nel caso di specie potrebbe essere configurata quale ultimo e sfortunato tentativo di recupero di una situazione altrimenti perduta in maniera irrimediabile.

E' assolutamente evidente il netto squilibrio tra disponibilità finanziaria ed obbligazioni assunte, squilibrio tutt'altro che momentaneo poiché le entrate della debitrice sono ben definite e con buona ragione di rimanere le medesime per un futuro sufficientemente lungo. Una condizione perdurante, quindi, che permetterà alla sovraindebitata di garantire una vita dignitosa per sé e per il figlio adolescente, affrontando le spese di affitto e condominio, le utenze, le spese scolastiche e di vestiario, insomma tutto quanto possa ritenersi fondamentale per il buon andamento della famiglia, ma che non le consentirà mai l'intera restituzione del mutuo contratto con la **BARCLAYS** e del finanziamento concesso dalla Findomestic unitamente all'estinzione dei debiti tributari con l'Amministrazione Finanziaria.

10. Proposta di accordo e ristrutturazione debiti

Per la stesura del presente ricorso, la scrivente ha potuto avvalersi della corposa documentazione messa a disposizione dalla sovraindebitata sig.ra DE FEDELE per mezzo del suo Avvocato Daniele Russo e di quella ulteriormente richiesta ai vari enti interessati, tra gli altri la Banca d'Italia, la Centrale Rischi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La ricorrente, sig.ra De Fedele, ha presentato un Piano del Consumatore finalizzato al raggiungimento di un accordo per la composizione della propria crisi da sovraindebitamento, ex art.7 e segg. Legge 3/2012 e s.m.i., proponendo la messa a disposizione di una quota del suo stipendio pari ad € 200,00= mensili.

Quanto segue, direttamente dal Piano del Consumatore: *“Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.”*

Ancora dal Piano del Consumatore:

“in ordine ai crediti privilegiati, pari ad euro 139.655,14 (139.651,14), di cui euro 9.975,69 (9.919,52) per tributi ed euro 129.679,45 (129.675,45) per residuo mutuo, si ritiene di poter soddisfare gli stessi con una somma pari ad euro 22.344,82, (22.344,18) pertanto con una percentuale di soddisfazione pari al 16%; la scrivente pone l'attenzione sulle cifre tra parentesi che riportano cifre inesatte per piccoli errori di calcolo presenti nel Piano del Consumatore, i quali, tuttavia, non inficiano sulla quota finale messa a disposizione dei creditori;



in ordine ai crediti chirografari, pari ad euro 22.082,59 si ritiene di poter soddisfare gli stessi con una somma pari ad euro 2.208,25, pertanto con una percentuale di soddisfazione pari al 10%".

Si vuole precisare che, riguardo il credito ipotecario di € 129.679,45= nei confronti della [REDACTED] Bank Ireland PLC, una volta sanato integralmente il debito così come dalla proposta qui presentata, la sovraindebitata chiede il rilascio di una liberatoria nei confronti di sé stessa e dell'ex coniuge sig. Moretti Silvio.

A seguire, un prospetto con le proposte di rientro presentate:

Natura del credito	Percentuale di soddisfazione	Proposta di rientro
Crediti ipotecari e privilegiati	16%	Rata costante mensile di € 150,00= per 148 mesi, un'ultima rata per € 144,82=
Crediti chirografari	10%	Rata costante mensile di € 50,00= per 45 mesi; un'ultima rata per € 43,02=.

Si fa notare che la proposta relativa ai crediti chirografari supera di circa € 85,00= la percentuale di soddisfazione degli stessi.

11. Fattibilità del piano

Dall'esame della documentazione fornita alla scrivente, nonché dal Piano del Consumatore presentato, appare immediatamente evidente come sia i crediti privilegiati (compreso quello assistito da ipoteca) sia i crediti chirografari subiranno una pesante falce, rispettivamente nella misura del 84% e del 90%, e non potrebbe essere altrimenti stante la *ratio legis* di riportare in sostanziale equilibrio il rapporto tra le obbligazioni contratte e la disponibilità economica.

Per quanto già in precedenza rappresentato, la capacità economica della sovraindebitata sig.ra De Fedele, non consente un programma di soddisfazione migliore e più favorevole per i creditori. E del resto, si ribadisce, il principio ispiratore del legislatore che ha portato alla promulgazione della Legge 3/2012, quindi ai Dlgs n.14/2019 e n.83/2022 si fonda, appunto, sul recupero dell'equilibrio della situazione economica del debitore in maniera di garantire a quest'ultimo la possibilità di ricominciare il proprio percorso umano con nuove opportunità di futuro.

A questo punto, per tutto quanto sopra esposto,

in considerazione di quanto segue:

- il reddito netto mensile a disposizione della ricorrente;
- la situazione familiare ed il modesto tenore di vita della stessa;
- l'interesse ad ottenere il rilascio di una liberatoria da parte del creditore ipotecario;

- la suddetta cifra di € 200,00= mensili che ella può garantire in favore della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui al presente ricorso per il cui successo riconosce di avere tutto l'interesse,

**la scrivente ritiene il Piano del Consumatore presentato
fattibile dal punto di vista economico-finanziario**

in quanto migliore alternativa in grado di conciliare gli interessi dei creditori, tutelandoli nella misura maggiore possibile, con la necessità dell'istante di vivere dignitosamente.

12. Conclusioni

La scrivente chiede, pertanto, a Codesto Onorevole Tribunale di:

- considerare attendibile e meritevole di attenzione la proposta avanzata dalla sovraindebitata sig.ra Valentina DE FEDELE;
- **dichiarare aperta la procedura di cui agli artt.66-67 e ss Dlgs 14/2019** per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza ex art.70 Dlgs 14/2019 disponendo la comunicazione ai creditori;
- **omologare** quindi l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore qui proposto;
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- secretare il presente ricorso ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante e delle parti terze citate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Allegati:

- modd.730 dal 2018 al 2022 compresi (anni di riferimento dal 2017 al 2021 compresi)
- estratti conto bancari anni 2020 – 2021 -2022
- estratto di ruolo cartelle di pagamento
- visura ACI-PRA certificato di proprietà auto [REDACTED]
- contratto di mutuo
- atto di precetto [REDACTED]
- atto di precetto [REDACTED]
- certificato di stato di famiglia
- contratto di locazione uso abitativo
- assegni di mantenimento mesi febbraio – marzo – aprile



- lettera di assunzione a tempo indeterminato
- ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e sentenza di divorzio
- piano procedura sovraindebitamento 30-03-2023.

Con Osservanza.

Roma, li 31 marzo 2023

Il Gestore

Rag. Anna Maria Arese